

COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO

CONVENZIONE TRA LA COMUNITA' MONTANA VALTELLINA DI SONDRIO ED IL COMUNE DI PIATEDA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno DUEMILAUNDICI, il giorno *quindici* del mese di settembre in Sondrio presso la sede della Comunità Montana Valtellina di Sondrio, Via Nazario Sauro n. 33.

TRA


Maffezzini Tiziano, nato a Morbegno il 26.06.1966 residente a Chiuro in via Valeriana, 4, il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità e veste di presidente e rappresentante pro-tempore della Comunità Montana Valtellina di Sondrio con sede in Sondrio Via Nazario Sauro n. 33, codice fiscale 93001950141, in esecuzione della deliberazione dell'Assemblea di Comunità Montana in data 12.09.2011 n. 17, esecutiva ai sensi di legge :

E

Parora Aldo, nato a Sondrio il 18/11/1951 e residente a Piateda in Piazzetta Luisin, 4 il quale interviene al presente atto non in proprio ma nella sua qualità e veste di sindaco pro-tempore in rappresentanza del Comune di Piateda, codice fiscale 00108190141, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale in data 13.09.2011 n. *9*, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO

- che la Comunità Montana, ai sensi dell'art. 27 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 è unione di comuni, ente locale istituito, tra l'altro, allo scopo



di promuovere la valorizzazione delle zone montane e l'esercizio associato delle funzioni comunali;

▪ che l'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 27 giugno 2008, in materia di riordino delle Comunità montane della Lombardia, dispone che la Comunità montana, oltre alle funzioni conferite dalla legge, può gestire in forma associata funzioni e servizi delegati dai comuni e, quando previsto, dalla provincia, dandone comunicazione alla Regione;

▪ che l'art. 30 del d.l.gs 18.8.2000 n. 267 dispone che i comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

▪ che pure l'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 prevede la possibilità per la Comunità Montana di promuovere l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali con particolare riguardo al settore relativo alla costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei comuni con riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

▪ che il comma 2 del medesimo art. 11 della legge n. 97/1994 consente ai comuni la facoltà di delegare alle Comunità Montane i più ampi poteri per lo svolgimento di funzioni proprie e la gestione di servizi;

▪ che la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e i 21 Comuni del mandamento hanno già in essere una convenzione di durata decennale in ambito protezione civile a partire dall'anno 2009;

▪ che è intendimento del Comune di Piateda di dare concreta attuazione

*elle*  
*L*

a detta facoltà di delega per la gestione in forma associata del Servizio

Protezione Civile relativamente alle seguenti funzioni e attività:

- sviluppo piani;

- supporto gestione emergenze;

- gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile.

CIO' PREMESSO,

Si conviene e si stipula quanto segue:


Articolo 1 - Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2 - Restano validi tutti gli impegni presi dalla Comunità Montana Valtellina di Sondrio e dai 21 Comuni del mandamento con la convenzione in ambito protezione civile già in essere, di durata decennale, stipulata a partire dall'anno 2009.

Articolo 3 - Il Comune di Piateda delega il Servizio di Protezione Civile relativamente alle attività di sviluppo piani, di supporto gestione emergenze e gestione e coordinamento gruppi di volontariato di protezione civile alla Comunità Montana Valtellina di Sondrio secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla presente convenzione.

Articolo 4 - Il Servizio di Protezione Civile Mandamentale ha Ufficio Unico presso la sede della Comunità Montana e ha come Responsabile il Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana.

Al fine di assicurare un'adeguata forma di consultazione fra gli Enti associati e per gestire e vigilare sullo stato di attuazione della convenzione è costituito il Gruppo di coordinamento tecnico che si compone, oltre che dal Responsabile dell'Ufficio Unico, da un rappresentante designato da ciascuna Amministrazione Comunale.




Articolo 5 – Il Servizio prevede le seguenti funzioni e attività:

- Coordinamento generale delle attività di protezione civile sovra comunali nel territorio del mandamento e in ambito provinciale, regionale e nazionale;
- Redazione e aggiornamento dei piani di emergenza comunali;
- Pubblicazione dei piani su specifico modulo applicativo WebGIS nell'ambito del Sistema Informativo Territoriale Integrato della Comunità Montana;
- Formazione sull'uso dell'applicativo per la gestione dei piani di emergenza e il trasferimento delle conoscenze relative alla metodologia operativa;
- Supporto per tutti gli aspetti inerenti alla gestione del piano;
- Promozione della cultura della prevenzione dei rischi e organizzazione di campagne informative alla popolazione;
- Supporto nella gestione delle emergenze;
- Supporto nella gestione di esercitazioni o altre attività relative alla protezione civile.

Articolo 6 – L'Amministrazione comunale individua, all'interno del proprio personale, un referente che:

- garantisca il collegamento tra la Comunità Montana e il Comune stesso nelle attività inerenti la redazione del Piano di Emergenza intercomunale e assicuri la fornitura di tutti i dati necessari per la redazione del Piano e per la sua successiva gestione ed aggiornamento;
- partecipi alle attività di formazione organizzate dalla Comunità Montana per il trasferimento delle conoscenze relative alla metodologia e



delle competenze necessarie per l'uso dell'applicativo;

- partecipi alle attività di verifica riguardo aspetti specifici relativi ai Piani di Emergenza proposti dalla Comunità Montana (ad esempio individuazione definitiva delle Aree di Emergenza, vie di fuga, cancelli, etc. etc.);
- garantisca l'attivazione dell'unità di crisi locale (UCL)/centro operativo comunale (COC) per le attività di gestione delle emergenze;
- garantisca l'attivazione del gruppo/associazione comunale di protezione civile per le attività di gestione delle emergenze;
- sia di supporto per le attività di gestione di esercitazioni o altre attività relative alla protezione civile.

L'amministrazione Comunale garantisce inoltre la collaborazione con la Comunità Montana per la promozione di diverse iniziative di divulgazione dei contenuti del piano e di educazione al rischio alla popolazione coinvolta.

Articolo 6 - La Comunità Montana, per la gestione del Servizio, si avvarrà del proprio personale, dei propri uffici e dei mezzi in dotazione, nonché della collaborazione del personale dei Comuni.

Articolo 7 - Entro il 30 aprile di ogni anno e ogni qualvolta lo dovessero richiedere il Presidente della Comunità Montana o almeno due Sindaci, sono previsti incontri tra gli enti per consultazioni.

Articolo 8 - I costi che ogni Comune dovrà sostenere per il funzionamento di tale servizio restano quelli concordati con la convenzione già in essere, attiva dal 2009.


Articolo 9 - La presente convenzione ha la durata di anni cinque decorrenti dalla data della stipulazione e potrà essere rinnovata nei modi e termini di

*Handwritten signature*  
f

legge, previo accordo delle parti. Il Comune potrà comunque rescindere dalla presente convenzione con comunicazione scritta con preavviso di mesi sei; dovrà comunque riconoscere alla Comunità Montana il canone relativo all'intera annualità di riferimento.

La presente convenzione consta di n. CINQUE facciate intere e fin qui di quest'ultima e viene dai contraenti sottoscritta in segno di approvazione.

Il Presidente della Comunità Montana Valtellina di Sondrio



Il Sindaco del Comune di Prateda

